

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 01/2022

Tabella di marcia concernente il processo di autorizzazione di
gestori patrimoniali e trustee

4 maggio 2022

Indice

1	Richiesta di autorizzazione: agire ora!	3
1.1	Situazione iniziale e obiettivo	3
1.2	Le cifre attuali	3
2	Tappe necessarie entro la fine dell'anno	4
2.1	Procedura di autorizzazione	4
2.2	Come procedere in caso di cessazione dell'attività a titolo professionale	7
3	Rispetto dei termini stabiliti dalla legge	7
3.1	Prova del rispetto dei termini nei confronti di terzi	8
3.2	Proroga del termine consentita solo in casi particolari	8
3.3	Il mancato rispetto del termine comporta l'esercizio di un'attività illecita	8
	Allegato 1	9
	Allegato 2	10

1 Richiesta di autorizzazione: agire ora!

La scadenza del termine transitorio per gestori patrimoniali e trustee si avvicina. Gli istituti che hanno già iniziato a preparare scrupolosamente la richiesta di autorizzazione per presentarla a un organismo di vigilanza (di seguito: OV) entro il 30 giugno 2022 sono ben preparati per rispettare il termine transitorio. La qualità della richiesta presentata è determinante per la durata e per i costi della procedura di autorizzazione, pertanto nella fase di preparazione della documentazione è consigliabile riesaminare criticamente il proprio modello aziendale e apportare per tempo gli eventuali adeguamenti necessari.

Gli istituti che presenteranno la propria richiesta all'OV solo nell'autunno 2022 oppure che non apporteranno o non apporteranno tempestivamente gli adeguamenti richiesti rischiano di non rispettare per propria colpa il termine legale previsto.

1.1 Situazione iniziale e obiettivo

Dall'entrata in vigore della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), avvenuta il 1° gennaio 2020, i gestori patrimoniali e i trustee sono soggetti all'obbligo di autorizzazione. L'art. 74 LIsFi prevede per i gestori patrimoniali e i trustee un termine transitorio di tre anni per soddisfare le condizioni per l'autorizzazione, affidarsi a un OV e presentare alla FINMA una richiesta di autorizzazione.¹ Il termine transitorio scadrà il **31 dicembre 2022**.

Lo scopo della presente Comunicazione sulla vigilanza è rammentare le varie fasi della procedura di autorizzazione, formulare raccomandazioni per l'attuazione degli obblighi sanciti dalla LIsFi e raccomandare la tabella di marcia.

Prima di presentare la richiesta di autorizzazione alla FINMA, occorre disporre della conferma dell'affiliazione a un OV. A tal fine, è necessario trasmettere all'OV di competenza la richiesta di autorizzazione completa in ogni sua parte. Per la procedura di affiliazione a un OV occorre prevedere un tempo sufficiente, in particolare in quanto potrebbero rendersi necessari dei miglioramenti o degli adeguamenti. La FINMA raccomanda espressamente a tutti gli istituti di presentare all'OV la richiesta di autorizzazione completa entro il **30 giugno 2022**. È il momento di agire!

1.2 Le cifre attuali

Nel 2020, 2'521 gestori patrimoniali e trustee hanno comunicato alla FINMA la loro intenzione di presentarle una richiesta di autorizzazione entro il 31

¹ Cfr. art. 74 cpv. 2 LIsFi.

dicembre 2022. Stando alle informazioni ottenute dalla FINMA con il rilevamento di dicembre 2021, più di 1'200 di essi prevedono di inoltrare la richiesta a un OV² entro il **30 giugno 2022**. Inoltre, circa 220 istituti hanno comunicato che non presenteranno alcuna richiesta, in quanto cesseranno la propria attività esercitata a titolo professionale alla fine del 2022.


Procedure di autorizzazione	Autorizzazioni rilasciate	Richieste presentate
Stato: 25 aprile 2022		
Gestori patrimoniali con affiliazione a un OV	155	306
Gestori patrimoniali Società del gruppo	80	84
Trustee con affiliazione a un OV	7	19

Fino al 25 aprile 2022, 409 istituti hanno presentato una richiesta alla FINMA, di cui sono stati autorizzati 242 istituti, ovvero 235 gestori patrimoniali e 7 trustee. Dall'inizio del 2022 la FINMA ha registrato un aumento costante delle richieste, sebbene la quantità complessiva sia inferiore alle sue aspettative e agli annunci preliminari degli istituti.

2 Tappe necessarie entro la fine dell'anno

2.1 Procedura di autorizzazione

Per i gestori patrimoniali e i trustee che intendono operare a titolo professionale anche dopo il 31 dicembre 2022 la procedura prevede le seguenti tappe, da portare a termine entro tale data:



² L'allegato 1 contiene un elenco degli OV autorizzati dalla FINMA.

Di seguito viene fornita una visione d'insieme dei principali punti d'azione:

Fase temporale	Intervento necessario	Punti chiave
1. Attualmente	Registrazione su EHP	<p>Registrazione dell'istituto e della persona responsabile dell'autorizzazione sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA.</p> <p>Attenzione: la conferma della registrazione della persona responsabile dell'autorizzazione può richiedere fino a due settimane. Per ulteriori informazioni: https://www.finma.ch/it/finma/extranet/piattaforma-di-rilevamento-e-di-richiesta-ehp/</p>
	Scelta dell'OV, evtl. con il coinvolgimento di terzi	<p>Scelta di un organismo di vigilanza e, se del caso, presentazione della richiesta con il coinvolgimento di terzi (studio legale, società di audit, fornitore di servizi in ambito <i>compliance</i>, ecc.).</p>
	Preparazione materiale della richiesta	<p>Occorre apportare gli adeguamenti eventualmente necessari al modello operativo in modo tale da soddisfare le condizioni di autorizzazione, ossia i requisiti finanziari, organizzativi e in materia di personale secondo gli art. 7 segg. LIsFi.</p> <p>L'assetto della gestione e dell'organizzazione aziendale deve essere in linea con il modello operativo.³ L'istituto finanziario deve stabilire norme adeguate in materia di <i>governance</i> e disporre di un'organizzazione che gli consenta di adempiere gli obblighi legali. Il campo di attività e l'estensione geografica dello stesso devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all'organizzazione aziendale. L'istituto finanziario deve inoltre disporre di personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente. Infine, deve disporre di una gestione dei rischi e di una <i>compliance</i> adeguata, come pure di un sistema di controllo interno efficace.⁴</p> <p>Devono altresì essere disciplinate la continuità d'esercizio e un'eventuale esternalizzazione (<i>outsourcing</i>).</p>
Preparazione formale della richiesta	<p>Modulo di richiesta EHP, versione 2.0⁵ Modulo concernente l'irreprelibilità dei garanti</p> <p>Devono essere trasmessi tutti gli allegati nella versione aggiornata. L'elenco degli allegati si trova alla fine del modulo di richiesta sull'EHP. Gli estratti del casellario</p>	

³ Art. 9 LIsFi in combinato disposto con l'art. 12 dell'Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi; RS 954.11): direttive interne, processi e contratti sono stati predisposti.

⁴ Art. 21 LIsFi in combinato disposto con l'art. 12 OIsFi: gli aspetti fondamentali della gestione del rischio sono disciplinati per iscritto e la tolleranza al rischio è stata definita.

⁵ La versione PDF del modulo di richiesta 2.0 funge esclusivamente da supporto; la domanda va compilata e trasmessa unicamente tramite la piattaforma EHP.

		giudiziale e gli estratti del registro delle esecuzioni non devono essere rilasciati da più di tre mesi.
2a. Entro il 30 giugno 2022	Trasmissione della richiesta a un OV	La richiesta completa in ogni sua parte deve essere trasmessa all'OV prescelto tramite la piattaforma EHP.
2b. Tra il 30 giugno 2022 e il 31 dicembre 2022	Esame della richiesta da parte dell'OV	L'OV esamina se la richiesta soddisfa le condizioni di autorizzazione.
	Domande, presentazione di ulteriore documentazione e adeguamenti	L'OV può esigere la presentazione di ulteriore documentazione oppure che vengano apportati miglioramenti o adeguamenti, i quali possono riguardare la <i>corporate governance</i> , le garanzie finanziarie, la gestione dei rischi e il sistema di controllo interno oppure i processi e le direttive interne. La presentazione di ulteriore documentazione, in particolare se concerne il personale e l'organizzazione, può richiedere molto tempo. Nel momento in cui la richiesta viene trasmessa all'OV, occorre tenere conto di questo aspetto. Gli istituti sono tenuti ad attenersi alle direttive dell'OV e ad attuare gli adeguamenti richiesti.
	Ulteriore verifica	L'OV verifica l'attuazione degli adeguamenti richiesti.
3. Entro il 31 dicembre 2022	Ricezione della conferma di affiliazione dell'OV	Al termine della verifica, l'OV emette una conferma dell'affiliazione.
	Inoltro della richiesta alla FINMA	Inoltro della richiesta di autorizzazione alla FINMA tramite la piattaforma EHP, al termine del quale viene emessa una conferma di avvenuta ricezione. ⁶
4. Dal 1° gennaio 2023	La richiesta è stata trasmessa alla FINMA	La FINMA esamina la richiesta. L'istituto può proseguire la sua attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione. ⁷
	La richiesta non è stata trasmessa alla FINMA	Qualora entro il 31 dicembre 2022 non sia stata trasmessa alcuna richiesta alla FINMA, l'istituto opera in modo illecito e si espone a sanzioni di diritto penale. ⁸

⁶ Cfr. p. 3.1. Una domanda non corredata della conferma dell'affiliazione a un OV è considerata incompleta e pertanto viene respinta.

⁷ Cfr. art. 74 cpv. 2 LIsFi. La prova della presentazione della richiesta alla FINMA viene fornita tramite un'e-mail di conferma generata automaticamente in seguito all'inoltro tramite la piattaforma EHP. V. allegato 2.

⁸ Art. 44 in combinato disposto con l'art. 50 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1). Una denuncia penale dovuta alla mancata osservanza del termine impartito può ripercuotersi negativamente sulla garanzia di un'attività irreprensibile e pertanto sull'idoneità dell'istituto all'autorizzazione.

2.2 Come procedere in caso di cessazione dell'attività a titolo professionale

Gli istituti soggetti all'obbligo di autorizzazione che dal 1° gennaio 2023 non svolgeranno più un'attività soggetta a tale obbligo sono tenuti a comunicarlo **senza indugio per iscritto** alla FINMA **tramite e-mail**.⁹ Gli adeguamenti all'attività operativa che possono rendersi necessari a tale scopo devono essere apportati entro il 31 dicembre 2022. Tale comunicazione consente di evitare accertamenti superflui da parte della FINMA concernenti lo status dell'istituto successivamente al 31 dicembre 2022.

Fase temporale	Intervento necessario	Punti chiave
1. Attualmente	Comunicazione alla FINMA	Comunicazione scritta tramite e-mail alla FINMA in cui si notifica la rinuncia a presentare una richiesta di autorizzazione in ragione della cessazione dell'attività dal 31 dicembre 2022 oppure successivamente a tale data la prosecuzione della stessa al di sotto della soglia oltre la quale si configura il carattere professionale.
2. Entro il 31 dicembre 2022	In caso di cessazione dell'attività	Liquidazione di tutte le relazioni d'affari, cancellazione della società dal registro di commercio o adeguamento dello scopo commerciale, qualora l'attività venga proseguita sotto un'altra forma.
	In caso di prosecuzione dell'attività al di sotto della soglia oltre la quale si configura il carattere professionale	Garantire che, dal 1° gennaio 2023, i valori soglia di cui all'art. 19 OlsFi vengono rispettati in via permanente.

3 Rispetto dei termini stabiliti dalla legge

I singoli istituti sono responsabili del rispetto dei termini e delle condizioni di autorizzazione per essi vigenti.¹⁰ Gli OV effettuano un esame preliminare delle richieste secondo le disposizioni della FINMA. Non spetta agli OV garantire il rispetto dei termini vigenti da parte degli istituti. La responsabilità di agire per tempo e di rispettare i termini è esclusivamente in capo agli istituti.

⁹ Indirizzo di contatto: assetmanagement@finma.ch.

¹⁰ Cfr. capitolo 1.

3.1 Prova del rispetto dei termini nei confronti di terzi

Se un istituto ha presentato alla FINMA la richiesta e la conferma dell'affiliazione a un OV entro il 31 dicembre 2022, può proseguire la sua attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione. La prova della presentazione della richiesta alla FINMA viene fornita tramite un'e-mail di conferma generata automaticamente e inviata ai responsabili della richiesta e ai corrispondenti rappresentanti subito dopo l'inoltro tramite la piattaforma EHP.¹¹ Essa può essere trasmessa a terzi, per esempio alle banche depositarie, quale prova dell'adempimento degli obblighi e conferma del rispetto del termine transitorio.

3.2 Proroga del termine consentita solo in casi particolari

Il termine transitorio di cui all'art. 74 cpv. 2 LIsFi **scade il 31 dicembre 2022**. Essendo stato fissato dal legislatore, **la FINMA non può prorogarlo**.

La FINMA può prorogare il termine esclusivamente **in casi particolari**, subordinatamente alla condizione che il mancato rispetto della scadenza **non sia dovuto a propria colpa**. Solo gli istituti che possono dimostrare di aver adottato tutte le misure prima del 31 dicembre 2022 in tempo utile al fine di rispettare i termini transitori, ma che rischiano di non essere in grado di presentare la richiesta in tempo a causa di circostanze esterne che esulano dal loro controllo, possono ottenere una proroga del termine dalla FINMA.¹²

3.3 Il mancato rispetto del termine comporta l'esercizio di un'attività illecita

Gli istituti che, alla scadenza del termine esercitano intenzionalmente senza autorizzazione un'attività o non rispettano il termine impartito per altri motivi, incorrono in sanzioni in materia di vigilanza o di diritto penale.¹³ Essendo tenuta al rispetto dell'obbligo di denuncia penale, la FINMA procederà a denunciare tali casi alle competenti autorità di perseguimento penale e a svolgere i necessari accertamenti di *enforcement*.¹⁴

¹¹ Cfr. allegato 2 per modello di e-mail.

¹² P. es. malattia, decesso, attacco hacker, cause di forza maggiore.

¹³ Art. 44 LFINMA: Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione un'attività che è soggetta ad autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

¹⁴ Art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'art. 50 LFINMA.

Allegato 1

1. Informazioni utili

I richiedenti possono consultare ulteriori informazioni e strumenti d'ausilio sul sito internet della FINMA:

- [Procedura di autorizzazione](#)
- [Dossier sui gestori patrimoniali e i trustee](#)
- [Seminario per gestori patrimoniali e trustee del 17 febbraio 2022](#)

2. Contatto

Se avete domande sulla presente Comunicazione sulla vigilanza, sulla procedura di autorizzazione o sui documenti FINMA, potete rivolgervi a asset-management@finma.ch.

3. Contatti organismi di vigilanza


Se avete domande sulla richiesta di autorizzazione o sull'affiliazione a un OV, potete rivolgervi ai corrispondenti organismi di vigilanza:

- [AOOS - Società anonima svizzera di vigilanza](#)
- [FINcontrol Suisse AG](#)
- [OSFIN Organismo di vigilanza finanziaria](#)
- [OSIF Organismo di vigilanza degli istituti finanziari](#)
- [SO-FIT Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees](#)

Allegato 2

Esempio di e-mail di conferma in seguito all'inoltro della richiesta di autorizzazione tramite l'EHP.

La domanda è in corso di verifica: Autorizzazione per istituti secondo LisFi



Viene controllata la domanda seguente dalla FINMA:

- Nome dell'istituto:
- Tipo di autorizzazione: Gestore patrimoniale
- Nome della domanda: Autorizzazione per istituti secondo LisFi
- Data di inoltro: 14.04.2022
- Persona responsabile:

Link: <https://ehp.finma.ch/gesuch/>

Cordiali saluti

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA
Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern

Esempio